



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA

Alessandria, 9 novembre 2020

Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale

Organizzazione dei servizi e misure di contenimento epidemiologico

Ill.mo Sig. Presidente,

Vista la bozza del provvedimento in oggetto, questo Consiglio condivide le esigenze di distanziamento ivi esposte e concorda sull'opportunità, in via temporanea e limitata al periodo emergenziale, di disciplinare l'accesso alle Cancellerie previa prenotazione,

Chiede, nel contempo, che:

1) Sia attivato, ove possibile, **l'invio di copie degli atti ai richiedenti a mezzo posta elettronica**, ordinaria o certificata, onde ridurre al minimo l'accesso alle cancellerie.

2) Sempre nell'ottica di contenere gli accessi, venga attivato il **rilascio della formula esecutiva telematica** nei seguenti termini:

a) La apposizione della formula esecutiva su ogni atto di natura esecutiva può essere richiesta dal difensore della parte interessata mediante deposito dell'istanza nel corrispondente fascicolo telematico di PCT, ovvero attraverso il sistema del PCT qualora non via sia un fascicolo già esistente;

b) Al fine chiedere la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, il difensore della parte interessata dovrà altresì allegare la scansione del ricorso del decreto ingiuntivo, della relata di notifica e la prova del perfezionamento della stessa.

c) Il cancelliere, verificata la legittimità dell'istanza, appone la formula esecutiva (redatta su modello unico per tutti i settori civili) e deposita nel fascicolo telematico l'originale del titolo esecutivo richiesto, composto dall'atto con in calce la formula esecutiva, firmato digitalmente dal cancelliere stesso.

d) Il difensore della parte interessata che intende spedire l'atto in forma esecutiva estrae dalla fascicolo telematico la copia con formula esecutiva, che deve autenticare, attestandone la conformità all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 del D.L. 179/2012 come modificato dal D.L. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014: nella medesima attestazione il difensore deve inoltre dichiarare che la copia spedita è l'unica in forma esecutiva che aziona *ex art.* 476, comma 1 c.p.c.

e) Per le copie estratte dal difensore della parte ai sensi dell'art. 16 *bis*, comma 9 del D.L. 179/2012, come modificato dal D.L. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, non è dovuto il relativo diritto come previsto dall'art. 268 comma 1 bis del DPR 115-2002.

f) Ai sensi dell'art. 476 c.p.c. permane in ogni caso il divieto di spedire alla stessa parte altra copia in forma esecutiva e il conseguente obbligo di chiedere, ove necessario, autorizzazione alla seconda edizione.

Tale procedimento è stato peraltro ritenuto legittimo dal Ministero della Giustizia con il parere del 13.10.2020 Pos. IV - Dog//03-1/2020/CA all'Ufficio NEP della Corte d'Appello di Milano, che è a Sua conoscenza, in conformità peraltro ai protocolli siglati da alcuni Tribunali e Corti D'Appello.

Il Consiglio è ovviamente disponibile a sottoscrivere analoghi accordi per il nostro Tribunale.

Restiamo quindi a disposizione, porgendo i più cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. Paolo Ponzio

